

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA GIOCOSA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ORTE VT VIA LE PIANE 26

Numero REA: VT - 129403

Codice fiscale: 01791900564

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-02-2022 - Statuto completo	2
--	---

<u>ALLEGATO "A" AL N. 19149 DI RACCOLTA</u>		
NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA A		
MUTUALITA' PREVALENTE		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO E OGGETTO - NORMATIVA		
APPLICABILE		
ARTICOLO 1		
DENOMINAZIONE		
E' costituita una società cooperativa a mutualità prevalente		
retta dalle norme del Codice Civile sulle società a		
responsabilità limitata, in quanto compatibili, e avente la		
seguente denominazione: "SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE LA		
GIOCOSA"		
ARTICOLO 2		
SEDE		
La Cooperativa ha sede nel Comune di Orte.		
Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento		
della sede nell'ambito del territorio comunale. Spetta		
al- l'assemblea deliberare il trasferimento della sede in		
altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi		
secondarie.		
ARTICOLO 3		
DURATA		
La Cooperativa ha la durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà		
essere prorogata a norma di legge.		
Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i		

	soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera-	
	zione di proroga hanno diritto di recesso.	
	La cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Lega	
	Nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	ARTICOLO 4	
	SCOPO E ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	La cooperativa si avvale prevalentemente dell'attività	
	lavorativa dei soci cooperatori.	
	La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516 C.C.,	
	dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordinaria	
	dei soci stessi con le maggioranze previste per l'Assemblea	
	straordinaria.	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi (socio	
	sanitari e/o educativi) e servizi orientati in via priorita-	
	ria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone	
	ed alle esigenze ed opportunità del territorio.	
	La Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli	

	interessi dei soci, ha per oggetto le attività di utilità
	sociale rivolte alla collettività ed allo sviluppo del terri-
	torio nei settori:
	- Servizi socio sanitari ed educativi
	- Cooperazione allo sviluppo
	- Istruzione e formazione e ricerca e organizzazione di campi
	estivi
	- Sanità
	- Sociale
	- Educazione naturalistica ed ambientale con finalità sociali
	- Turismo Sociale finalizzato all'assistenza ed integrazione
	di persone con disabilità
	- Cultura e sport finalizzati alle persone con disabilità
	- Informazione e comunicazione sociale
	- Servizi per l'immigrazione
	- Partnership in progetti di spin - off con altre cooperative
	sociali ed imprese
	- Incubazione e training formativi in partnership con altre
	cooperative sociali
	In relazione ai principi che disciplinano le società coopera-
	tive e ispirati alla mutualità la cooperativa può gestire
	stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto
	terzi servizi che in particolare ed a titolo esemplificativo
	sono di: assistenza sociale, sanitaria ed educativa,
	animazione culturale, sport ricreazione e tempo libero, infor-

	mazione e comunicazione socio culturale, turismo sociale,	
	conservazione e gestione dei beni culturali; cooperazione	
	decentrata attraverso l'attività di progettazione con fondi	
	europei; psicopedagogia, psichiatria e riabilitazione; educa-	
	zione ed assistenza per minori in strutture scolastiche, resi-	
	denziali, territoriali, asili nido, ludoteca, baby sitting a	
	domicilio, organizzazione di campi estivi; prevenzione,	
	assistenza e riabilitazione rivolte a persone con disabilità	
	fisiche o psichiche, anziani, minori, malati, soggetti	
	svantaggiati e soggetti affetti da dipendenza fisica o psi-	
	cologica; ed in generale ad ogni fascia di disagio sociale,	
	in strutture residenziali, territoriali e domiciliari, sia in	
	forma privata che con enti pubblici.	
	Quindi è scopo sociale della cooperativa ogni attività di	
	servizio sanitario, socio-sanitario, sociale ed assistenzia-	
	le, educativo, scolastico, di formazione professionale, di	
	ricerca, consulenza e progettazione ed in generale l'insieme	
	delle attività finalizzate alla promozione umana, allo	
	sviluppo ed alla integrazione sociale nell'interesse generale	
	della collettività e nella soddisfazione dei bisogni del	
	territorio	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni	
	commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie	

o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art.2545 - septies del codice Civile.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci.

A solo titolo esemplificativo, la Cooperativa potrà pertanto:

a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma escluso lo scopo di collocamento in società ed altri enti economici e non, comprese le associazioni, riconosciute e non, soprattutto ove ciò si reputerà conveniente e in accordo con quanto disposto per l'ottimale perseguimento delle proprie finalità statutarie;

b) promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio, unicamente tra i propri soci, sia a titolo fruttifero che infruttifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'assemblea dei soci;

c) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della vigente normativa di Legge.

Tali attività dovranno avere carattere non prevalente ed essere indirizzate al miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere

	attività che la legge riserva a società in possesso di	
	determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte	
	in appositi albi o elenchi.	
	ARTICOLO 5	
	REGOLE PER LO SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA' MUTUALISTICA	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	Gli amministratori possono redigere regolamenti che approvati	
	ai sensi dell'art 2521 ultimo comma Cod.Civ. determinano i	
	criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività	
	mutualistica tra cooperativa e soci.	
	ARTICOLO 6	
	NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla Cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nel	
	presente atto, le disposizioni del codice civile e delle	
	leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da	
	esse non previsto, le disposizioni sulle società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili.	
	Il superamento di entrambi i limiti fissati dall'articolo	
	2519 Cod.Civ. determina l'obbligo per gli amministratori di	
	convocare, senza indugio, l'assemblea per necessarie	

modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

ARTICOLO 7

SOCI

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli artt. 2519 e 2522 Cod. Civ.

Possono essere soci coloro che, conformemente a quanto previsto dall'art.2527 Cod.Civ. non avendo interessi contrastanti con quelli della società cooperativa, intendono fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi, partecipando alle attività sociali.

In particolare possono essere ammessi come soci, le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci ordinari - che condividono le finalità della cooperativa e ne promuovono le attività;
- b) soci lavoratori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- c) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà in misura non superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo di tutti i soci;
- d) soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su

indicate.

Ai soci Lavoratori, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 142/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e tutte le normative vigenti in materia lavoristica.

Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati.

ARTICOLO 8

PROCEDURA DI AMMISSIONE

Il contenuto della domanda di ammissione deve prevedere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) l'indicazione del tipo di attività che intende svolgere, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, la quale comunque non dovrà essere inferiore nè superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta della cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- di ogni altra informazione comunque acquisita;
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità delle cooperative di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo
all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 9

DIRITTI DEI SOCI

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi
previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto
stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di
voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di
recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

La Cooperativa organizza la propria attività economica in
modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instau-
rare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità
al suo scopo e al suo oggetto.

ARTICOLO 10

OBBLIGHI DEI SOCI

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di e-
sercizio deve inoltre versare:

- il sovrapprezzo eventualmente determinato in precedenza
dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo am-
ministrativo in relazione alle relative spese di
istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di

	instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in	
	conformità ai regolamenti approvati.	
	Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statu-	
	to, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli	
	organi della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha	
	l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli	
	amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel	
	predetto libro.	
	ARTICOLO 11	
	OBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano	
	dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperati-	
	va e pertanto ad effettuare:	
	- i versamenti relativi ai programmi di acquisto di beni	
	necessari per il perseguimento dell'oggetto sociale cui si so-	
	no obbligati a partecipare, secondo il piano economico e	
	finanziario predisposto dagli amministratori;	
	- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il	
	piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministra-	
	tori nel rispetto di quanto previsto negli appositi regola-	
	menti che verranno adottati ai sensi dell'art. 5 che precede.	
	ARTICOLO 12	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

ARTICOLO 13

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

ARTICOLO 14

SCIoglimento del rapporto sociale RECESSO

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto;
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative;
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione; b - la

	ricorrenza di una delle cause di esclusione;	
	c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di	
	società o altro ente è, inoltre, causa di recesso anche la	
	perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente;	
	d - cessazione del rapporto di lavoro. Il recesso non può es-	
	sere parziale.	
	Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di	
	lettera raccomandata.	
	Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso	
	entro sessanta giorni dal suo ricevimento.	
	Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori	
	danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministra-	
	tori devono darne comunicazione al socio il quale entro	
	sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui so-	
	pra.	
	Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il	
	recesso ha effetto:	
	- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;	
	- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comu-	
	nicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio succes-	

	sivo in caso contrario.	
	ARTICOLO 15	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio cooperatore, è deliberata dal	
	Consiglio di Amministrazione, previa intimazione da parte de-	
	gli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la	
	causa. L'esclusione è regolata sia nelle cause che nel	
	procedimento dall'art. 2533 Cod.Civ..	
	ARTICOLO 16	
	MORTE DEL SOCIO	
	Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della	
	quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.	
	ARTICOLO 17	
	LIQUIDAZIONE E RIMBORSO DELLA QUOTA	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclu-	
	sione o la morte del socio.	
	Essa comprende:	
	a) il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale;	
	b) i dividendi maturati e non corrisposti.	
	La liquidazione della partecipazione sociale non comprende an-	
	che il rimborso del sovrapprezzo.	
	Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di	
	180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio.	

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall' articolo 2535 Cod.Civ., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

ARTICOLO 18 PATRIMONIO E MUTUALITA'

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) del capitale sociale,variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;

b) dalla riserva legale;

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

ARTICOLO 19

PREVALENZA DELLA MUTUALITA'

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,

aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari, ove emessi, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 20

CAPITALE SOCIALE

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero).

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

ARTICOLO 21

BILANCIO

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere

	convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la so-	
	cietà sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e	
	qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla	
	struttura ed all'oggetto della società.	
	ARTICOLO 22	
	RISTORNI	
	In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli	
	amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di	
	ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori	
	proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutua-	
	listici.	
	I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati in	
	base alla qualità delle prestazioni, alle mansioni effettiva-	
	mente svolte, alla prestazione sociale, alla durata e alle	
	condizioni in cui sono state effettivamente svolte le presta-	
	zioni stesse il tutto come meglio specificato e dettagliato	
	in apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 5	
	del presente statuto.	
	ARTICOLO 23	
	UTILI	
	La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a desti-	
	narli:	
	a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta	

per cento (30%);

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge, in particolare entro il limite fissato all'art.2545 quinquies Cod.Civ. e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

d) alla riserva straordinaria;

e) alle altre riserve statutarie e volontarie.

ARTICOLO 24 DESCISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

MODALITA' DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

"ARTICOLO 25

CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo

nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere:

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio risultante dal libro dei soci ivi incluso l'invio di pec;

- inviato ai soci e agli altri aventi diritto con messaggio di posta elettronica ordinaria almeno otto giorni prima della data della adunanza, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria dagli stessi comunicati alla società; i soci e gli altri aventi diritto dovranno prima dell'assemblea, confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver ricevuto l'avviso.

L'assemblea può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazio-
	ne;
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-
	sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine
	del giorno;
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si
	tratti di assemblea totalitaria), le modalità di collegamento,
	anche individuale e/o i luoghi anche telematici audio/video
	collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti po-
	tranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel
	luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verba-
	lizzante, a meno che la legge consenta di tenere assemblee in
	modalità interamente telematica e questi si trovino in due
	luoghi diversi. In quest'ultimo caso, e sempre che la legge
	non disponga diversamente, per le assemblee ordinarie l'assem-
	blea si considererà tenuta ove sarà presente il Presidente,
	per le assemblee straordinarie o comunque per le assemblee il
	cui verbale è ricevuto dal notaio, nel luogo ove si trova il
	notaio.
	In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa
	regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per
	delega o collegati tutti soci aventi diritto al voto e all'in-
	tervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore
	se nominati sono presenti o collegati o informati della riu-
	nione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centoottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla Legge.".

ARTICOLO 26

MAGGIORANZE COSTITUTIVE E DELIBERATIVE

L'assemblea tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente per le società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative.

ARTICOLO 27

INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza da altra persona scelta dall'assemblea a maggioranza dei presenti. Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare e far constatare la regolarità della costituzione dell'assemblea stessa, di accertare l'identità dei presenti e la loro legittimazione, di regolare lo svolgimento della seduta e di accertare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea; in caso di assemblea straordinaria e negli altri casi previsti dalla legge le funzioni di segretario sono assunte da un Notaio. Di ogni adunanza viene redatto processo verbale e riportato in apposito libro.

ARTICOLO 28

RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di sub-delega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

"ARTICOLO 29

	AMMINISTRAZIONE	
	FORME DI AMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da tre a sette membri come deciso dai soci in	
	occasione della nomina.	
	La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i	
	soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e sono	
	rieleggibili.	
	Si applica quanto disposto dall'Art.2542 c.c.".	
	ARTICOLO 30	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a	
	ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più	
	Vice Presidenti ed un Segretario, anche in via permanente ed	
	anche estraneo al consiglio stesso.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo	
	diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi	
	dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giu-	
	dichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da	
	almeno uno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da	
	spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consi-	
	glio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con tele-	

gramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire
almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del
Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale
convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori
e tutti i sindaci effettivi se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con
la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di Amministrazione sono presiedute
dal Presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato
dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sot-
toscritto dal Presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del Consiglio di
Amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizio-
ni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto
compatibili.

ARTICOLO 31

SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di
Amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto
dell'articolo 2386 c.c..

ARTICOLO 32

	POTERE DI GESTIONE	
	Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione della cooperativa ad eccezione di quelli per	
	legge riservati all'assemblea.	
	Il Consiglio di Amministrazione e l'amministratore unico, pos-	
	sono nominare, determinandone i poteri, direttori, insti- tori	
	o procuratori per il compimento di determinati atti o catego-	
	rie di atti.	
	ARTICOLO 33	
	DELEGHE	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'articolo 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in	
	tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi compo-	
	nenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato ese-	
	cutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissio-	
	ne, recesso o esclusione dei soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministra-	
	zione e al Collegio Sindacale se nominato, almeno ogni sei	
	mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri.	

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal Consiglio di Amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del Consiglio di Amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal Presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

ARTICOLO 34

RAPPRESENTANZA

La rappresentanza della cooperativa spetta all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e agli amministratori delegati nei limiti della delega.

ARTICOLO 35

RIMBORSI E COMPENSI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea può determinare il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

ARTICOLO 36

CONTROLLO

CONTROLLO DIRETTO DEI SOCI

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

ARTICOLO 37

COLLEGIO SINDACALE E REVISORE CONTABILE

La cooperativa può nominare il Collegio Sindacale e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

ARTICOLO 38

SCIoglimento LIQUIDAZIONE DEVOLUZIONE SCIoglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento

29 di 30

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3
DPR 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
ESENTE BOLLO ai sensi dell'art.82 D.Lgs 117/2017